

Commissione Paritetica Cantonale delle Pavimentazioni Stradali

IMPORTANTE:

invitiamo le spettabili ditte attive nel settore a voler scrupolosamente seguire le indicazioni relative agli importi per l'indennità di trasferta e relativo assoggettamento contributivo come da circolare del 20 agosto 2004 che abbiamo il piacere di riproporvi.

6501 Bellinzona, 20 agosto 2004 EG/sl

Alle spettabili
ditte nel ramo delle pavimentazioni stradali
del cantone Ticino

ART. 23.3 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO (CCL) INDENNITÀ DI TRASFERTA E ASSOGGETTAMENTO CONTRIBUTIVO ALL'AVS E AGLI ALTRI ONERI SOCIALI

Egregi Signori,

in questi ultimi tempi sono sorte delle discussioni in merito all'assoggettamento contributivo all'AVS e agli altri oneri sociali dell'indennità citata a margine ed in particolare di quelle parziali.

Allo scopo di chiarire il problema, recentemente, una nostra delegazione si è incontrata con le direzioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali e della SUVA.

In quell'occasione i nostri commissari hanno sufficientemente reso verosimile l'esistenza di spese di vitto per i lavoratori occupati sui cantieri, così come richiesto dalla legislazione dell'AVS.

Da notare che la Cassa AVS non riconosce la rifusione delle spese in proporzione alle distanze chilometriche indicate nell'articolo citato a margine, bensì un'indennità forfetaria di fr. 15.— per pasto.

E' stato pertanto stabilito (per il 2004 e fino a nuovo avviso) che per le assicurazioni sociali si ammette un'indennità massima annua non assoggettata al pagamento dei contributi di fr. 3'300.— e non di fr. 2'200.— come indicato nella nostra circolare del 12 dicembre 2003.

Resta inteso che gli importi versati a titolo d'indennità di trasferta, fino all'importo precedentemente citato, sono considerate spese e non vengono quindi assoggettate agli oneri sociali. Importi superiori sono da considerare quale salario e saranno, in caso di revisione, oggetto di ripresa.


Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che l'indennità per il pranzo non deve essere versata in caso di assenza del lavoratore dal cantiere per malattia, infortunio, vacanze o altro.

Come al solito siamo a vostra disposizione per fornirvi ulteriori chiarimenti che dovessero rivelarsi necessari ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.


per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente: il segretario: il segretario f.f.:



P. Locatelli



E. Genini



S. Malpangotti

Copia:

Direzione Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona
Direzione SUVA, Bellinzona